



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9524 del 2014, proposto da:

, rappresentati e difesi
dagli avv. Gerardo Russillo, Tommaso Maria Betti, con domicilio eletto
presso l'avv. Gerardo Russillo in Roma, via Cipro, 77;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. ,
domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21; Roma Capitale -
Municipio XV;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 358 del 19.3.2014 prot. CU-N.21794
notificata il 29.4.2014 con la quale è stata determinata la sanzione
pecuniaria compresa tra 1.500 e 15.000,00 euro, nella misura di Euro
10.000,00 per la presunta presenza di interventi edilizi abusivi realizzati
in via

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 il dott.

Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 9524/2014) i sigg.ri

chiedono l'annullamento della determinazione dirigenziale del 19 marzo 2014 n. 358 che ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria cui all'articolo 19, comma 1 della legge regionale 15 del 2008 nella misura di euro 10.000, a causa della abusiva realizzazione di interventi edilizi consistenti nella *“realizzazione del giardino di proprietà di una scala metallica con relativo pianerottolo che permette l'accesso secondario all'abitazione, nonché la realizzazione di un volume accessorio di modesta entità aggettante sul vano scala condominiale e non valutabile in termini di superficie o volume abitabile”*, nonché della prodromica determinazione dirigenziale del 14 maggio 2012, n. 627 che ha disposto l'immediata sospensione dei lavori edilizi su un immobile di loro proprietà, sito in Roma, Via Visentini, n. 41, interno 3.

Riferiscono di aver presentato in data 27 luglio 2010 una DIA in sanatoria relativa alla realizzazione di opere esterne (recinzione e cancello) nonché di alcune modifiche interne tra cui il volume interno sanzionato con il provvedimento sanzionatorio oggetto di impugnativa.

Avverso i provvedimenti, in epigrafe indicati, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

a) violazione degli articoli 14 e 16 della legge regionale 15 del 2008 e dell'articolo 27, comma 3 del d.p.r. 380 del 2001. Eccesso di potere sotto diversi profili.

Deducono che il "volume accessorio" sarebbe assentito da titolo edilizio valido in quanto ricompreso nella DIA in sanatoria presentata il 27 luglio 2010 ai sensi dell'articolo 37 del d.p.r. 380 del 2000 e che la sanzione pecuniaria sarebbe stata adottata dopo il termine di 45 giorni di cui all'articolo 27 comma 3 del d.p.r. 380 del 2001 decorrente dalla data di notificazione (8.6. 2012) della determinazione di sospensione immediata dei lavori.

Lamentano, infine, la violazione dell'articolo 16 della legge regionale anzidetta che ingiunge al responsabile dell'abuso di provvedere in un termine congruo, comunque non superiore a 120 giorni alla demolizione dell'opera ed al ripristino dello stato dei luoghi.

b) Inefficacia dell'atto presupposto e conseguente invalidità derivata dell'atto successivo.

Deducono l'invalidità derivata degli atti successivi.

c) Sproporzione della sanzione pecuniaria applicata; eccesso di potere per difetto di istruttoria di motivazione. Violazione del principio del legittimo affidamento.

Lamentano che la sanzione pecuniaria risulterebbe sproporzionata rispetto alla gravità degli abusi e non sarebbe sorretto da adeguata motivazione, tenuto conto peraltro che l'immobile sarebbe ubicato esternamente alla zona "A", ossia in aperta campagna priva di servizi minimi essenziali con conseguente necessità di riduzione della sanzione pecuniaria inflitta.

Si è costituito il Comune di Roma che con nota del 21 luglio 2014 rappresenta che la DIA in sanatoria del 27 luglio 2010 riguarda

esclusivamente opere di manutenzione ordinaria relative a “lavori di recinzione, apertura cancello in modifiche interne” rilevando la realizzazione di ulteriori opere non comprese nella denuncia di inizio attività e dunque prive di titolo abilitativo.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, posto che:

- dalla denuncia di inizio attività anzidetta, depositata in atti, gli interventi ivi descritti, risultanti anche dalla relazione tecnica asseverata ad essa allegata, riguardano esclusivamente:

- a) apertura di un accesso carrabile e posa in opera di 1 cancello metallico;
- b) realizzazione di una nuova recinzione mediante muri di tufo;
- c) realizzazione di ingresso pedonale mediante cancelletto in metallo e murature laterali in tufo;
- d) costruzione all'interno del salone di un cammino con relativa canna fumaria interessante un modesto locale tecnico in cui la stessa è alloggiata.

Ne discende, che le opere assoggettate a sanzione pecuniaria risultano sprovviste di titolo edilizio e che pertanto la sanzione applicata risulta essere stata legittimamente adottata, non potendosi considerare perentori i termini entro i quali adottare provvedimenti repressivi di illeciti edilizi ed essendo stato il relativo ammontare determinato, rispetto al massimo previsto (euro 15.000) stabilito sulla base dei criteri deliberati dall'Amministrazione in data 4.7.2011.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e le spese di giudizio compensate, fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della fattispecie controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)